



COMUNE DI PAGNACCO

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

DELIBERAZIONE N. 23 DEL 22/03/2017

OGGETTO: DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE IN SEDUTA PUBBLICA (ART. 25 L.R. 5/2007) P.A.C. (PIANO ATTUATIVO COMUNALE) DI CUI ALLA ZONA CLASSIFICATA "ZONA ARTIGIANALE INDUSTRIALI DI INTERESSE COMUNALE DI NUOVO IMPIANTO D2 VARIANTE N° 1" APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA, E CONCLUSIONI SULLA VERIFICA PRELIMINARE DELLA V.A.S. (VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA).-

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **ventidue** del mese di **marzo** alle ore **18:00**, nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, in seduta **Pubblica**, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati signori:

cognome e nome	carica	presente
MAZZARO LUCA	Sindaco	P
BLASONE DARIA	Vice Sindaco	P
BIASON ALESSIA	Assessore	P
ZANINI ELENA	Assessore	P
VENUTI NICOLA	Assessore	A
PECILE GABRIELE	Assessore	P

Totale Presenti 5

Totale Assenti 1

Assiste alla seduta **Il Segretario Comunale dott. Flavio Seculin.**

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza **Il Sindaco Luca Mazzaro.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull' oggetto all' ordine del giorno.

OGGETTO: DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE IN SEDUTA PUBBLICA (ART. 25 L.R. 5/2007) P.A.C. (PIANO ATTUATIVO COMUNALE) DI CUI ALLA ZONA CLASSIFICATA "ZONA ARTIGIANALE INDUSTRIALI DI INTERESSE COMUNALE DI NUOVO IMPIANTO D2 VARIANTE N° 1" APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA, E CONCLUSIONI SULLA VERIFICA PRELIMINARE DELLA V.A.S. (VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA).-

PREMESSO PRELIMINARMENTE CHE:

Il Comune di Pagnacco è dotato di Piano Regolatore Generale (variante urbanistica n° 34 adottata con Delibera C.C. n° 42 del 28.09.2012, pubblicata sul BUR in data 17.04.2013 esecutiva dalla data del 18.04.2013

- Le Ditte proprietarie dei terreni rientranti all'interno del PAC in oggetto hanno richiesto al Comune di Pagnacco con domanda in data 28 gennaio 2016 prot. 923 l'approvazione della Variante n° 1 al P.A.C. di iniziativa privata ai sensi della L.R. 5/2007 e successive modificazioni, interessante i terreni di seguito meglio individuato, della superficie rilevata complessiva di mq. 49.650,00 circa e della superficie catastale di mq. 47.860,00 circa;
- unitamente alla domanda di cui sopra, i richiedenti hanno depositato un progetto di variante al P.A.C., a firma dell'ing. PIVA Flavio, con studio in via Gramsci n° 7 Fiumicello (UD), che risulta costituito dai seguenti elaborati:

1. Fascicolo VAS **Relazione di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica; ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;**
2. Fascicolo P1 **Relazione tecnico-illustrativa;**
3. Fascicolo P1 bis **Relazione integrativa (aree di parcheggio);**
4. Fascicolo P2 **Norme di attuazione modificate per VAS;**
5. Fascicolo P2 bis **Testo coordinato delle Norme di attuazione;**
6. Fascicolo P2A **Norme di attuazione Allegato A;**
7. Fascicolo P3 **Planimetria catastale aggiornata e visure catastali;**
8. Tavola P4 **Azzonamento;**
9. Tavola S d F 1 **Planimetria reti fognatura – illuminazione;**
10. Tavola S d F 2 **Planimetria reti metano - telecom;**
11. Tavola S d F 3 **Planimetria reti enel – idrico;**
12. Tavola S d F 4 **Reti /Servizi particolari;**

- che i proponenti di cui sopra, rappresentano la completa proprietà dei seguenti terreni siti in Comune di Pagnacco, di seguito indicati con i relativi dati catastali: foglio 19 mappali 341, 342, 343, 344, 337, 338, 339, 340, 345, 346, 347, 348, 335, 318, 3189, 320, 321, 322, 336, 325,326 del N.C.T., inseriti nel P.A.C. in oggetto;
- tale progetto, nei suoi criteri di impostazione e nei suoi contenuti, favorisce un'organica attuazione del P.R.G.C;

VISTI l'art. 25 della L.R. 5/2007 e s.m.i., gli artt. 7 e 9 del D.P.Reg. 086/Pres. del 20 marzo 2008, l'art. 4 della L.R. 12/2008 e s.m.i.;

RITENUTO necessario approvare il piano in parola al fine di dare concreta attuazione alle previsioni del vigente piano regolatore generale Comunale;

ATTESO che il presente P.R.P.C. non apporta modifiche al vigente P.R.G.C.;

RILEVATO che nell'ambito territoriale del P.A.C. in argomento non sono presenti di beni immobili di cui al Titolo I del D.Lgs. 42/2004, come attestato dalla dichiarazione del progettista allegata agli elaborati di P.A.C.;

RILEVATO inoltre che nell'ambito territoriale del P.A.C. in argomento non sono presenti beni immobili e località ricadenti in area sottoposta a vincolo di cui al Titolo II del D.Lgs. 42/2004;

VISTA l'attestazione sottoscritta dall'Ing. PIVA Flavio, estensore del progetto di variante n° 1 al P.A.C. e compresa tra gli elaborati di piano, di cui all'art. 10, comma 4-ter della L.R. 09.05.1988 n° 27, come modificata dall'art. 4 della 04.05.1992 n° 15;

PRESO ATTO CHE:

- nella seduta del 24/10/2016, è stato esaminato dalla commissione edilizia, con esito favorevole;
- nella classificazione di P.A.C. di cui all'art. 25 della L.R. 5/2007 e s.m.i., rientrano, ai sensi del comma 3° lett. a) anche i piani particolareggiati ed i piani di lottizzazione, precedentemente indicati ai sensi della L.R. 52/91 come P.R.P.C.;
- ai sensi dell'art. 4 comma 7° della L.R. 12/2008 e s.m.i. il PRPC predisposto dai proprietari delle aree e degli edifici contermini inclusi entro l'ambito individuato dallo strumento di pianificazione generale comunale, che rappresentano la totalità del valore delle aree e degli edifici in esso compresi, e che non apportino modifiche alle previsioni dello stesso, né interessi beni e località sottoposti a vincolo paesaggistico di cui alla parte III del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, o complessi storici monumentali e archeologici, sottoposti al vincolo della parte II del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, è approvato dalla Giunta comunale (art. 4 comma 7 L.R. 12/2008), salva diversa indicazione dello statuto comunale, con l'esclusivo rispetto dell'obbligo di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di approvazione

PREMESSO INOLTRE CHE:

- la direttiva 42/2001/CE del 27 giugno 2001 stabilisce i casi in cui i Piani e /o programmi devono essere sottoposti e assoggettati a valutazione ambientale strategica denominata a seguire VAS;
- il D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale", dal 13 febbraio 2008, norma le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi, introducendo rilevanti e sostanziali modifiche rispetto al D. Lgs. n. 152/06 entrato in vigore il 31 luglio 2007;
- la disciplina dettata per la VAS dal D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 4/2008, concerne i piani ed i programmi individuati all'art. 6, che specifica:
 1. al comma 2, i piani e programmi che sono comunque soggetti a VAS;
 2. ai commi 3 e 3-bis, quelli soggetti a verifica di assoggettabilità, per i quali occorre cioè valutare preventivamente se possono comportare detti effetti significativi sull'ambiente;
 3. al comma 4, i piani e i programmi che sono comunque esclusi dalla VAS;
- l'articolo 7 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. stabilisce l'ambito di applicazione e le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), e tra l'altro definisce "Valutazione Ambientale di piani e programmi – VAS" – oltre al procedimento di cui all'art. 13 del citato D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., che comprende l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni, la formulazione del parere motivato e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione, ovvero anche la sola procedura di verifica di assoggettabilità (screening) di cui all'art. 12 del decreto medesimo;

- l'articolo 12 comma 2° del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. prevede, per la fase di screening, che i **soggetti competenti** siano individuati in collaborazione tra **l'autorità procedente e l'autorità competente**;
- ai sensi dell'art. 12 comma 5° del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., il risultato della verifica, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico;

CONSIDERATO INFINE CHE:

- il Comune di Pagnacco con deliberazione della Giunta Comunale (autorità competente) n. 63 del 21 dicembre 2009, esecutiva ha provveduto ad individuare i seguenti **soggetti competenti**:
 - a. Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
 - b. ARPA (Azienda per i servizi sanitari competente per territorio);
 - c. Azienda per i servizi sanitari competente per territorio;
 - d. gli uffici Comunali i quali potranno avvalersi della commissione edilizia integrata con gli esperti ambientali;
- che la Giunta Comunale, con delibera n. 6 del 25/01/2017 esecutiva la quale, sebbene non materialmente allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale ed è conservata agli atti dell'ufficio segreteria del Comune, sulla base dei documenti presentati al Comune di Pagnacco ed in esito alle valutazioni espresse dai soggetti competenti di cui sopra, posti a base delle conclusioni della citata delibera di Giunta.
- che in data 24 febbraio 2017, con nota prot. 1807 la ditta lottizzante, a mezzo del professionista incaricato (ing. PIVA Flavio) ha fatto pervenire al Comune n° 5 copie del fascicolo "P2 Norme di attuazione modifiche" nelle quali, pur mantenendo immutate la normativa di attuazione originaria apportava alcune minimali modifiche, relative ad aggiornamenti normativi, tali da rendere il piano attuativo adeguato a superare le criticità evidenziate dai soggetti competenti in materia di V.A.S.;

VISTI gli esiti della relativa procedura di verifica preliminare (screening), in merito al piano di cui alla zona classificata "**Zona artigianale industriali di interesse comunale di nuovo impianto D2**" in esame, con la quale l'autorità competente ha motivatamente determinato che lo stesso non sia da assoggettare a procedura di VAS in quanto, data la scarsa significatività dell'intervento, esso non determina effetti significativi sull'ambiente, non rientra nel campo di applicazione di cui all'art. 6 c. 2° lett. a) e b) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., non è rilevante in termini di attuazione della normativa ambientale comunitaria e che pertanto non ha ritenuto di impartire prescrizioni;

VISTO l'articolo 7, 11 e 12 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;

RICONOSCIUTO, come già stabilito all'atto della delibera di individuazione dei soggetti competenti precedentemente individuata, che per motivi di semplificazione amministrativa, l'accordo sui soggetti competenti e la pubblicità prevista per la procedura di VAS e/o di screening, dei piani attuativi in parola, una volta emessi i provvedimenti di verifica da parte dell'autorità competente, verranno confermati dall'autorità procedente e tramite la pubblicazione sul B.U.R., l'affissione dell'avviso all'Albo Comunale e luoghi pubblici, nonché sul sito internet del Comune, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di approvazione del piano in parola;

VERIFICATO che il piano attuativo in oggetto, essendo proposto dalla totalità dei proprietari delle aree comprese nel P.A.C., poiché non apporta modifiche alle previsioni del P.R.G.C., non interessa beni e località sottoposti a vincolo paesaggistico di cui alla parte III del decreto legislativo 42/2004, e successive modifiche, o complessi storici monumentali e archeologici, sottoposti al vincolo della parte II del decreto legislativo 42/2004, ai sensi del combinato disposto delle L.R. 5/2007 e s.m.i. art. 25 e della L.R. 12/2008 e s.m.i., art. 4 c. 7°, è soggetto unicamente alla

di procedura di **approvazione** da parte della Giunta comunale in seduta pubblica;

ta **RAVVISATA** la necessità provvedere agli atti di rito per dare conclusione al procedimento amministrativo di cui all'istanza dei richiedenti;

a, **VISTO** il parere reso in ordine alla regolarità tecnica della presente delibera dal Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 - T.U.E.L.;

Tutto quanto sopra premesso del quale viene preso atto,

di Con votazione unanime resa in forma palese per alzata di mano

PROPONE

1. riconoscere e confermare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. prendere atto, ratificare e confermare facendolo proprio con il presente deliberato, le scelte, le valutazioni e l'operato della Giunta Comunale, in qualità di autorità competente ai sensi della V.A.S., di cui alle delibere n. n. 63 del 21 dicembre 2009 di individuazione dei soggetti competenti e n. 6 del 25 gennaio 2017 relativa agli esiti del procedimento di verifica preliminare, esecutive, da intendersi quale parte integrante sostanziale del presente deliberato anche se non materialmente allegate ad esso in quanto già conservate agli atti dell'ufficio di segreteria comunale;
3. approvare, per le motivazioni riportate nel corpo della presente delibera, il Progetto di variante al P.A.C. della zona classificata "Zona artigianale industriali di interesse comunale di nuovo impianto D2" di iniziativa privata di cui in premessa;
4. **riconoscere quali elementi costitutivi del P.A.C., e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sebbene ad essa non allegati in quanto conservati agli atti dell'ufficio tecnico, gli elaborati indicati in premessa, a firma dell'ing. PIVA Flavio di Fiumicello (UD);**
5. Dare mandato alla posizione organizzativa dell'area tecnica di porre in atto tutti gli adempimenti necessari per dare corso alla presente deliberazione;
6. Di dichiarare con separata e successiva votazione il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1 c. 19 della L.R. 21/2003 e s.m.i., al fine di non interporre rallentamenti all'attività edilizia ed urbanistica nel Comune, stante il momento di difficoltà che il settore sta subendo.



COMUNE DI PAGNACCO
Provincia di Udine

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 23 DEL 22/03/2017

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA

Oggetto:	DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE IN SEDUTA PUBBLICA (ART. 25 L.R. 5/2007) P.A.C. (PIANO ATTUATIVO COMUNALE) DI CUI ALLA ZONA CLASSIFICATA "ZONA ARTIGIANALE INDUSTRIALI DI INTERESSE COMUNALE DI NUOVO IMPIANTO D2 VARIANTE N° 1" APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA, E CONCLUSIONI SULLA VERIFICA PRELIMINARE DELLA V.A.S. (VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA).-
----------	---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000)

In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**

RESPONSABILE IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Arduino Petrucci



LA GIUNTA COMUNALE IN SEDUTA PUBBLICA

Vista la sopra riportata proposta di delibera sulla quale sono stati resi i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Udita l'ampia relazione dell'Assessore all'Urbanistica Daria Blasone di cui alla registrazione della seduta;


Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano ai sensi di Legge,

DELIBERA

1. Di approvare la sopra riportata proposta di delibera facendola propria ad ogni effetto di Legge;
2. Di dichiarare, ad unanimità di voti resi con separata votazione il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004 e s.m.i.,

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Luca Mazzaro



Il Segretario Comunale
dott. Flavio Seculin



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1 comma 15 della L.R. 21/2003 e s.m.i. viene pubblicata all'Albo Pretorio Online per 15 giorni consecutivi dal 24/03/2017 al 08/04/2017

Contestualmente alla pubblicazione viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 1 comma 16 della L.R. 21/2003 e s.m.i.

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

Pagnacco, li 24/03/2017

Rossella Bais
